



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 124 del 13 Settembre 2018**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante allo strumento urbanistico comunale, tramite procedura suap, per la demolizione e costruzione di un nuovo fabbricato industriale della Ditta Dalla Benetta Luigi s.r.l. Comune di Chiampo (VI).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 13 settembre 2018 come da nota di convocazione in data 12 settembre 2018 prot. n.369045;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dall'Ufficio Suap Il Comune di Chiampo con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn.237065, 237080, 237050 del 21.06.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante allo strumento urbanistico comunale, tramite procedura suap, per la demolizione e costruzione di un nuovo fabbricato industriale della Ditta Dalla Benetta Luigi s.r.l. nel Comune di Chiampo;

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.345408 del 23.08.18 del Genio Civile di Vicenza;
- Parere n.21354 del 22.08.18 assunto al prot. reg. al n.348466 del 27.08.18 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza;
- Parere del 30.08.18 assunto al prot. reg. al n.354360 del 30.08.18 del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta;
- Parere n.1902 del 5.09.18 assunto al prot. reg. al n.360528 del 5.09.18 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n.85380 dell'11.09.18 assunto al prot. reg. al n.367895 dell'11.09.18 di ARPAV;
- Parere n.91158 del 12.09.18 assunto al prot. reg. al n.369936 del 12.09.18 dell'ULSS8,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 172/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**CONSIDERATO CHE** l'istanza è relativa ad un intervento di edilizia produttiva *in variante urbanistica* ai sensi del DPR 160/2010 e s.m.i. e art. 4 LR 55/2012 *ed ha ad oggetto* la demolizione di un esistente capannone con successiva ricostruzione di un nuovo fabbricato industriale ad uso dell'esistente attività produttiva sita in Comune di Chiampo e preso atto dell'esito del Verbale della prima riunione della Conferenza di Servizi decisoria tenutasi, in forma simultanea e in modalità sincrona, il 22 marzo 2018 e delle condizioni e prescrizioni in essa contenute.

L'immobile è situato in zona B5 residenziale di completamento ed è segnalato nel PI come opera incongrua; il progetto si inserisce all'interno di un ambito di urbanizzazione consolidata.

L'area d'intervento si caratterizza per l'assenza di situazioni/elementi significativi o dotati di particolare sensibilità.

Nel sito interessato sono presenti tutte le opere di urbanizzazioni primaria a rete (reti tecnologiche) e risulta connessa alla rete acquedottistica e fognaria esistente.

La sostanziale invarianza della dimensione produttiva, in termini di prodotto lavorato, fa sì che non si determini alcun nuovo effetto in relazione alla pressione ambientale esercitata.



**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 13 settembre 2018, dalla quale emerge che Variante allo strumento urbanistico comunale, tramite procedura suap, per la demolizione e costruzione di un nuovo fabbricato industriale della Ditta Dalla Benetta Luigi s.r.l. in Comune di Chiampo non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente. In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e, e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopracitate, in particolare quelle richiamate ai punti 1,2, 3 e 5 del parere di ARPAV, nonché nella relazione VincA n. 172/2018 Vinca.

#### VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante allo strumento urbanistico comunale, tramite procedura suap, per la demolizione e costruzione di un nuovo fabbricato industriale della Ditta Dalla Benetta Luigi s.r.l. nel Comune di Chiampo, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopracitati e in particolare quelle richiamate ai punti 1,2, 3 e 5 del parere di ARPAV;
- Devono essere recepiti gli esiti della valutazione di Incidenza Ambientale;

- dando atto che è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- C. non sia in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs.



152/2006 e ss.mm.ii.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VincA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine